

STATUTO
Associazione Professionisti dell'Audiovisivo della
Valle d'Aosta

ART. 1) E' costituita l'Associazione Professionisti dell'audiovisivo della Valle d'Aosta, siglabile A.P.A. VdA, con sede legale in Aosta Regione Borgnalle n. 10/E.

Il cambio di sede dell'associazione non comporta modifica dello Statuto.

ART. 2) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e non ha finalità di lucro.

ART. 3) L'Associazione è costituita per curare gli interessi e tutelare i diritti della categoria dei professionisti valdostani dell'audiovisivo; l'associazione si prefigge di intraprendere iniziative promozionali, culturali e ricreative suscettibili di valorizzare la categoria professionale; potrà designare propri rappresentanti nell'ambito di comitati, enti pubblici e/o privati, in cui sia richiesta e/o opportuna la rappresentanza dell'Associazione.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione opera con lo scopo di:

- promuovere la cultura del cinema e dell'audiovisivo come mezzo espressivo e come strumento di interpretazione, osservazione e critica del reale, volano di cultura e con funzione comunitaria e sociale;
- promuovere e sostenere le produzioni indipendenti, gli autori e i progetti cinematografici valdostani in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- riaffermare il ruolo imprescindibile degli editori nei processi di selezione e di indirizzo, e al contempo l'assoluta, irrinunciabile, centralità degli autori nei processi creativi e produttivi;
- valorizzare il territorio della Valle d'Aosta e la sua storia e cultura;
- divulgare il linguaggio audiovisivo, la cultura dell'immagine e i metodi dell'inchiesta sociale in ogni ambito;
- puntare a una regolamentazione, a livello regionale, del settore che garantisca una vera

libertà di mercato e di espressione.

A tali scopi, l'Associazione si propone:

- promuovere la costituzione di reti e sinergie tra autori, registi, associazioni, operatori del settore e istituzioni;
- elaborare strategie e azioni di promozione della cultura dell'audiovisivo, senza limiti territoriali;
- operare affinché le produzioni cinematografiche e audiovisive e gli autori valdostani acquistino maggiore visibilità nei canali distributivi esistenti;
- favorire la creazione di nuovi circuiti distributivi e di nuovi spazi televisivi e cinematografici dedicati al cinema;
- svolgere attività di consulenza per le istituzioni allo scopo di favorire una maggiore sensibilità e attenzione nei confronti del settore cinematografico e audiovisivo valdostano;
- promuovere e partecipare all'organizzazione di eventi pubblici (rassegne, dibattiti, forum) sui temi di sua competenza;
- organizzare laboratori, corsi di formazione per operatori culturali, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti e studenti nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- promuovere l'edizione di pubblicazioni di varia natura, quali notiziari, periodici, opuscoli, manuali, rassegne, riviste, dispense e prontuari inerenti il settore audiovisivo;
- promuovere e tutelare gli interessi morali e sociali dei propri Associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere qualsiasi attività economica comunque necessaria ed utile al reperimento dei fondi ed allo sviluppo della medesima.

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato; Possono far parte dell'associazione:

- le società di capitali e/o di persone che svolgono

attività commerciali e professionali nel settore dell'audiovisivo; i soggetti collettivi partecipano all'associazione tramite il legale rappresentante o suo delegato;

- titolari di ditte individuali o professionisti lavoratori autonomi nel settore dell'audiovisivo;
- le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione.

Art. 6) I soci sono classificati in quattro distinte categorie:

- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- Soci ordinari: quelli che chiederanno di aderire all'Associazione, presentando domanda di ammissione secondo le norme previste dall'art.7 del presente Statuto.
- Soci sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, interessati al perseguimento degli obiettivi ed allo sviluppo dell'Associazione. I soci sostenitori persone giuridiche e enti partecipano alla vita associativa tramite il legale rappresentante o altra persona specificamente delegata.
- Soci onorari: quelli nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno acquisito particolari meriti nei campi oggetto dell'attività dell'associazione.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, l'accettazione della domanda di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari all'atto dell'ammissione dovranno pagare la relativa quota o contributo associativo e annualmente le quote di partecipazione o contributi associativi fissati dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

La quota associativa non è soggetta a rivalutazione.

ART. 8) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate; di versare la quota di iscrizione ed il contributo annuale se ed in quanto lo stesso venisse deliberato dagli organi preposti.

ART. 9) La qualità di socio si perde per le seguenti

cause:

- a) per morte nel caso di soci persone fisiche, o per estinzione nel caso di enti;
- b) per dimissioni, da comunicare per iscritto al Presidente;
- d) per ritardo nei pagamenti delle quote sociali di oltre sei mesi dalla data in cui si è stati ammessi come soci ordinari.

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea degli Associati;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente.

ART. 11) L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea degli Associati. L'Assemblea viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, almeno con cadenza annuale.

ART. 12) All'Assemblea ordinaria spetta la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno, e in ogni caso:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la nomina e la revoca delle cariche sociali;
- c) l'approvazione e la modifica dello Statuto Sociale e dei regolamenti;
- d) la discussione degli indirizzi e l'approvazione delle attività svolte e da svolgere dal Consiglio Direttivo.

ART. 13) L'Assemblea è convocata dal Presidente su conforme decisione del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve anche convocare Assemblee straordinarie tutte le volte che ne facciano richiesta il consiglio direttivo oppure almeno un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato al socio, anche a mano o per mezzo di posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari sono richiesti, in prima convocazione, la maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno tre ore di distanza l'una dall'altra, purché ne sia data notizia nell'avviso di convocazione.

ART. 15) Ogni socio, sia fondatore sia ordinario, ha un singolo voto.

Non è ammessa in alcun caso la delega per l'espressione

del voto.

ART. 16) Le deliberazioni assembleari avvengono con voto palese. Il Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei soci, possono proporre all'Assemblea l'assunzione del voto segreto. La proposta deve essere deliberata dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei soci votanti.

ART. 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da un socio indicato dall'assemblea.

ART. 18) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri compreso il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere, eletti dall'Assemblea degli Associati; per la prima volta la nomina del Consiglio Direttivo viene effettuata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle che le disposizioni di legge riservano all'assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo deve:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- c) deliberare circa le azioni disciplinari, ed eventuale espulsione, nei confronti dei soci;
- d) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- e) eseguire le delibere dell'assemblea;
- f) fissare la data dell'assemblea relativa al rinnovo delle cariche sociali;
- f) elaborare la programmazione delle attività dell'Associazione e la gestione e organizzazione delle stesse.

ART. 20) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 21) Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea degli associati.

Il Presidente ha la responsabilità generale della

conduzione e del buon andamento dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio Direttivo.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è rieleggibile solo per un altro mandato consecutivo; successivamente, per concorrere alla carica di presidente, devono trascorrere almeno due esercizi.

ART. 22) L'atto costitutivo e lo statuto possono essere modificati, su proposta del consiglio direttivo, dall'assemblea composta da almeno la metà dei soci con diritto di voto.

ART. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci incluso il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali che saranno fissate dal consiglio direttivo di anno in anno;
- b) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- c) dai corrispettivi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 25) l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

ART. 26) L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART. 27) I soci si impegnano a non aderire in nessun modo a vie legali per le loro eventuali questioni con l' associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra associazione e soci o fra soci stessi nell'ambito della vita sociale, saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell'assemblea dei soci o di persona da questa delegata quale arbitro amichevole compositore.

ART. 28) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.